

SACE BT S.p.A.

STATUTO

Titolo I

Denominazione, oggetto, durata

Art. 1

1. La Società SACE BT S.p.A. è regolata dal presente Statuto.
2. La Società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento della "SACE S.p.A."

Art. 2

1. La Società ha per oggetto l'esercizio sia in Italia sia all'estero, dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni con le limitazioni fissate dalle specifiche autorizzazioni.
2. La Società può compiere, con carattere funzionale ed in via non prevalente, tutte le operazioni connesse allo scopo sociale, o ritenute comunque utili per il perseguimento del medesimo. La Società può svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.
3. La Società può altresì costituire e assumere interessenze o partecipazioni, anche di controllo, in altre società ed imprese, italiane o estere, aventi oggetto connesso e/o strumentale al proprio.

Art. 3

1. La Società ha sede legale in Roma.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali in Italia e all'estero.

Art. 4

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroghe deliberate dall'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Titolo II

Capitale, azioni, obbligazioni e finanziamenti

Art. 5

1. Il capitale sociale è di euro 56.539.356,00 (cinquantaseimilioni cinquecentotrentanovemila trecentocinquantasei/00) ed è suddiviso in n. 56.539.356 (cinquantaseimilioni cinquecentotrentanovemila trecentocinquantasei) azioni, da Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.
2. Le azioni sono nominative e indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna.
3. Le azioni devono appartenere, ai sensi dell'art. 6, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a SACE S.p.A. in misura non inferiore al 30 per cento del capitale sociale.
4. I conferimenti dei soci in sede di aumento del capitale possono consistere in beni diversi dal denaro, salve le limitazioni di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 30

settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed a quelle previste dalla normativa del settore assicurativo applicabile.

5. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni.

6. La qualità di azionista comporta l'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese in sua conformità dai competenti organi sociali.

Art. 6

1. Qualsiasi negozio di trasferimento per atto tra vivi che abbia ad oggetto l'alienazione della titolarità di azioni, diritti di opzione o di prelazione di cui all'art. 2441, commi 1 e 3, del codice civile è subordinato al rispetto dell'obbligo di offrire in prelazione agli altri soci l'acquisto dei diritti o delle azioni in proporzione alle rispettive quote. Il valore delle azioni è determinato in base all'articolo 2437-*ter* del codice civile.

2. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio a titolo oneroso o gratuito concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto dei diritti o delle azioni in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità delle azioni o dei diritti.

3. Il dante causa del trasferimento deve comunicare formalmente ai soci la propria intenzione di procedere alla stipula del negozio di trasferimento, illustrando la quantità di azioni o diritti sottoposti a trasferimento, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del potenziale avente causa e i termini temporali della stipula del negozio di trasferimento.

4. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 3, i soci devono comunicare al dante causa la propria decisione in merito all'esercizio del diritto di prelazione. In caso di mancata comunicazione nel termine di 30 giorni o in caso di comunicazione indicante la volontà di non esercitare il diritto di prelazione, il dante causa può procedere alla stipula del negozio di trasferimento alle condizioni illustrate ai soci con la comunicazione di cui al comma 3. In caso di inadempimento dell'obbligo di stipulare il negozio di trasferimento alle condizioni illustrate ai soci, il dante causa e l'avente causa del trasferimento dei diritti o delle azioni sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore dei diritti o delle azioni trasferiti. Il valore delle azioni è determinato in base all'articolo 2437-*ter* del codice civile.

Art. 7

1. Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei soli casi previsti dal primo comma dell'articolo 2437 del codice civile e negli altri casi previsti per legge.

2. La valutazione delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-*ter* del codice civile.

Art. 8

1. L'Assemblea può deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, a norma e con le modalità di legge.

Titolo III Assemblea

Art. 9

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria come per legge.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in tutti i casi previsti dalla legge e ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il 30 giugno. In quest'ultimo caso gli amministratori, conformemente a quanto disposto dall'art. 92 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dovranno darne evidenza nella nota integrativa e darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga.
4. L'Assemblea può riunirsi anche fuori della sede legale, purché in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea.
5. L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
6. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, ove sussistano le condizioni di cui al quarto comma dell'art. 2366 del codice civile; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti all'adunanza assembleare.

Art. 10

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie indicate nell'articolo 2364 del codice civile.
2. È inoltre di competenza dell'Assemblea ordinaria l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'Assemblea e del personale rilevante della Società, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Art. 11

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2352 del codice civile, possono intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può essere tenuta, nel rispetto dei modi e delle forme di legge, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento e che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività previste dalla normativa applicabile e dal presente Statuto; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; d) vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di accesso al collegamento audio-video, anche facendo riferimento ad una successiva comunicazione; e) presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione si trovi il soggetto verbalizzante ovvero anche

il Presidente se il verbale è redatto da un notaio.

Art. 12

1. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge.
2. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche mediante posta elettronica con firma digitale.
3. La delega può essere conferita per una sola Assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

Art. 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore con la maggiore anzianità di carica e, a parità di anzianità di carica, dall'amministratore anagraficamente più anziano; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea elegge il proprio presidente a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. Ove prescritto dalla legge le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.
3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Di quanto precede viene dato conto nel verbale.
4. Il voto è espresso per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'Assemblea. È escluso il voto segreto.

Art. 14

1. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
2. Le delibere in materia di capitale sociale, modifiche allo Statuto e emissioni di azioni e obbligazioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

Titolo IV Amministrazione

Art. 15

1. L'amministrazione è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri compreso tra cinque e sette, di cui uno con funzioni di Presidente e almeno un quarto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile con arrotondamento, in caso di numeri frazionari, all'unità superiore. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei consiglieri entro i limiti suddetti.
2. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto dei criteri di adeguata composizione previsti dalla normativa applicabile. Almeno due quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numeri frazionari, all'unità superiore.
3. Gli amministratori sono nominati e revocati dall'Assemblea; durano in carica per un periodo, compreso tra uno e tre esercizi, fissato dall'Assemblea all'atto della loro nomina,

scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Non possono essere nominati amministratori i membri degli organi sociali delle società che possiedono quote del capitale sociale, ad eccezione degli amministratori delegati.

4. L'assunzione e il mantenimento della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa applicabile: in particolare, gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di giudizio, soddisfare i criteri di correttezza, competenza e disponibilità di tempo, nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla normativa applicabile. Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di amministratore l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. In tutti i casi di sospensione o decadenza sopra indicati, l'amministratore non avrà diritto al risarcimento danni.

5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

6. Agli amministratori spetta un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio. Possono applicarsi sistemi di remunerazione variabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell'andamento della gestione sociale.

7. L'Assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli Amministratori, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo.

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, in modo da garantire il rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2; se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Art. 16

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede legale sia altrove, purché negli Stati Membri dell'Unione Europea.

2. Le riunioni possono essere tenute, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano assicurati, dandone atto nel verbale, l'identificabilità dei partecipanti e il diritto degli stessi di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alle votazioni contestualmente. In ogni caso presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione si troverà il soggetto verbalizzante, ovvero anche il Presidente se il verbale è redatto da un notaio.

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o quando ne sia fatta

- richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti in carica o dal Collegio Sindacale.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun componente e ai sindaci effettivi. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio si reputa regolarmente costituito ed atto a deliberare con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci in carica.
 5. Il Presidente non ha ruoli esecutivi né svolge funzioni gestionali, esso presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne regola i lavori nonché svolge un'attività di coordinamento tra i vari organi sociali anche al fine di consentire tra essi uno scambio di informazioni sull'attività della Società.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dall'amministratore con la maggiore anzianità di carica e, a parità di anzianità di carica, dall'amministratore anagraficamente più anziano.
 6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
 7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
 10. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio ambito, in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile, Comitati con funzioni consultive e propositive (Comitato per il controllo interno e i rischi e Comitato remunerazioni), composti da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti.

Art. 17

1. La gestione della Società spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare in ordine a:
 - a. l'istituzione e la soppressione, anche all'estero, di sedi secondarie;
 - b. il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale;Resta in ogni caso salva la competenza dell'Assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire specifici poteri al Direttore Generale, il quale riferisce in merito con cadenza trimestrale.
4. Il Consiglio di Amministrazione riferisce con cadenza almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Art. 18

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri a lui conferiti, al Direttore Generale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, e il Direttore Generale possono nominare procuratori speciali per atti o categorie di atti.

Titolo V Direttore Generale

Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina un Direttore Generale tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie rientranti nell'oggetto sociale e nella gestione aziendale, in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dalla normativa applicabile e di cui all'art. 15, comma 4 e 5 del presente Statuto.
2. L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con ogni altro incarico, rapporto di lavoro, di collaborazione o professionale a qualunque titolo contratti con soggetti pubblici o privati, salve le deroghe concesse dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale non può essere membro degli organi sociali delle società che possiedono quote del capitale sociale della Società, né essere dipendente delle stesse o avere in corso incarichi, rapporti di lavoro, di collaborazione o professionale a qualunque titolo contratti. La medesima disposizione si applica a tutte le posizioni dirigenziali e di lavoro dipendente della Società.
4. All'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione delibera il compenso del Direttore Generale.
5. Il Direttore Generale, oltre ai poteri a lui attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, cura la gestione della Società e del personale e provvede al funzionamento delle strutture organizzative in cui si articola la Società.

Titolo VI Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Art. 20

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, di cui almeno uno appartenente al genere meno rappresentato. Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti, di genere diverso.
2. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto dei criteri di adeguata composizione previsti dalla normativa applicabile. L'assunzione e il mantenimento della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa applicabile: in particolare, i sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di giudizio, soddisfare i criteri di correttezza, competenza e disponibilità di tempo, nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi.
3. L'Assemblea attribuisce la qualifica di Presidente ad uno dei sindaci effettivi e stabilisce altresì il compenso del Collegio.
4. Le riunioni possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano assicurati, dandone atto nel verbale, l'identificabilità dei partecipanti e il diritto degli stessi di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alle votazioni.

Art. 21

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione a ciò abilitata ed iscritta nell'apposito Registro istituito ai sensi di legge.

Titolo VII Esercizi sociali e bilancio

Art. 22

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'utile netto risultante dal bilancio, dopo le assegnazioni alle riserve legali nella misura stabilita dalla legge, sarà devoluto agli Azionisti ed alle altre destinazioni che l'Assemblea riterrà di deliberare.
3. Alla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede in conformità alle prescrizioni di legge alla formazione del bilancio sociale.

Titolo VIII Scioglimento e liquidazione

Art. 23

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Compete all'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, deliberare in ordine al numero dei liquidatori, alle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori, alla nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori, ai loro compensi e alla loro revoca.
3. Per tutte le controversie che insorgessero tra i soci, gli amministratori, la Società e i liquidatori che la legge non attribuisce alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, le parti contendenti si obbligano ad affidare la vertenza ad un collegio arbitrale composto da tre membri, la cui nomina e comportamento sono soggetti al regolamento della camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Roma. Gli arbitri opereranno ritualmente in base alla legge e secondo equità in ossequio a quanto previsto dal vigente codice di procedura civile.

Titolo IX Norme finali – rinvio

Art. 24

1. Salvo quanto espressamente indicato dall'articolo 6, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di società per azioni ed in materia di esercizio dell'attività di assicurazione.